



## Informativa

### **Oggetto: Legge 119/2017 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" e Legge Regionale 51/2018 "Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale"**

La Legge 119/2017 e la Legge Regionale 51/2018, indicate in oggetto, hanno modificato la normativa previgente, rendendo obbligatorie alcune vaccinazioni e le procedure operative del percorso di recupero delle situazioni di non regolarità rispetto all'obbligo vaccinale.

A puro titolo informativo riportiamo le vaccinazioni obbligatorie: anti-poliomelitica, antidifterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus tipo b, anti-morbillo, antirosolia, anti-parotite e per i nati dal 2017 anti-varicella. (nota pubblicata sul sito [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)):

La legge 119/2017 prevede che la/il minore sia in regola nel caso in cui:

- abbia effettuato le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nazionale per età
- sia esonerata/o da una o più vaccinazioni per pregressa malattia (immunizzazione naturale)
- sia esonerata/o per motivi di salute in via temporanea o definitiva
- pur non avendo completato il ciclo vaccinale, abbia avviato il percorso di recupero delle vaccinazioni, comprovato dalla avvenuta prenotazione presso il centro vaccinale (CUP o pediatri).

La successiva L. 172/2017 (art. 18-ter – comma 1 - misure di semplificazione adempimenti vaccinali – indicazioni per le iscrizioni 2018-2019) ha disposto che "Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis L.119/2017, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia ...." (*omissis*).

Pertanto, considerato che nella Regione Toscana è presente l'anagrafe vaccinale, si applicano le misure di semplificazione indicate dalla L. 119/2017, dalla L.R. 51/2018 e dal D.G.R. 1056/2018 (in applicazione della L.R. 51/2018) che, in sintesi:

- stabiliscono il vincolo di trasmissione degli elenchi degli iscritti fra istituzioni educative e scolastiche e aziende sanitarie territorialmente competenti per le necessarie verifiche;
- nei casi di segnalazione di non regolarità le istituzioni educative richiedono alle famiglie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria;
- le Linee di indirizzo per il recupero dei minori non in regola con gli adempimenti vaccinali (DGR 1056/2018 in applicazione della L.R. 51/2018) prevedono, tra l'altro, che non possa essere presentata autocertificazione e, in caso di prenotazione per la somministrazione dei vaccini, la data dell'appuntamento deve essere inferiore ai 20 gg. lavorativi;
- la documentazione prodotta dalle famiglie viene trasmessa alle aziende sanitarie per le ulteriori verifiche.

Poiché l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito per l'ammissione e la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, la non regolarità o la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporterà la sospensione della frequenza del servizio.